

n. 31 / 2002  
30.09.02**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1****OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento comunale adottato in attuazione della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di estetista e di parrucchiere misto e prevede:
  - a) le superfici minime dei locali;
  - b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
  - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
  - d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
  - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche in favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.
3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.
5. L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi.  
Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.  
Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.  
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

6. L'attività di **parrucchiere misto** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.  
L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
7. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.
8. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 12/2002.
9. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

## **ART. 2 ATTIVITA' MISTE**

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 10 della L.R. 12/2002 (società artigiana).
3. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.
4. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

## **ART. 3 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo:
  - a) accertamento del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
  - b) accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali è svolta l'attività.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'intestatario dovrà comunicare l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati ai fini di un eventuale accertamento dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari.
4. In attuazione dell'art. 20 della Legge 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
5. Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

#### **ART. 4 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI**

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.  
Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

#### **ART. 5 ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO**

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

## **ATTI AMMINISTRATIVI**

### **ART. 6 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE**

1. Nel caso d'impresa individuale deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della L.R. 12/2002, dal legale rappresentante della società. L'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 12/2002 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al comune il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora la domanda sia stata presentata da società artigiana, ai sensi della L.R. 12/2002 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.  
Nel caso di società artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

### **ART. 7 PRESENTAZIONE DOMANDA**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
  - d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002, comprovante l'idoneità del titolare dell'impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività o del direttore d'azienda nel caso di società non artigiana;
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società e certificato d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per le società non artigiane;

### **ART. 8 RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco o del Responsabile del Servizio è di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni che contano tra i propri associati parrucchieri misti ed estetiste aventi sede legale nel territorio comunale, avendo acquisito la documentazione di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica o dei preposti al controllo igienico sanitario. La decisione del Sindaco o del Responsabile del Servizio è notificata all'interessato. Del rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio o il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:
- a) Camera di commercio;
  - b) Ufficio tributi del Comune;
  - c) A.S.S.

## **ART. 9 INIZIO ATTIVITA' – ADEMPIMENTI**

1. Il richiedente dovrà produrre al competente Ufficio entro 90 giorni dalla comunicazione del Sindaco di cui all'art. 8 del presente regolamento, i seguenti documenti:
  - Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
  - Dichiarazione di inizio attività;
  - Elenco delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento, validato dall'Ufficio dell' A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
  - L'orario che intende adottare.

## **ART. 10 MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

1. Ogni modifica dei locali rispetto alla situazione esistente, qualora soggetta ad autorizzazione o concessione edilizia dovrà essere autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio sentito il parere dell' A.S.S. "Medio Friuli".

## **ART. 11 CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA'**

1. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.
2. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atti tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
4. La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.
5. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 8.

6. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.
7. Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa.
8. Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

## **ART. 12 RICORSI**

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34 della L.R. 12/2002 può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 1199/1971.

## **ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI**

### **ART. 13 ACCERTAMENTI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARI**

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 4 "Medio Friuli".
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire, oltre a quello già previsto dall'art. 7 del presente Regolamento Comunale, gli estremi del certificato di agibilità o abitabilità, nonché la seguente documentazione in duplice copia:
  - a) planimetria in scala 1:100 dei locali, completata con le indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
  - b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche da utilizzare;
  - c) relazione tecnica con indicati i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale a firma di un tecnico abilitato.

**ART. 14**  
**REQUISITI DI SICUREZZA, IGIENICI DEI LOCALI E CONDUZIONE IGIENICA  
DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività di estetista e di parrucchiere misto deve essere svolta secondo le norme di carattere di sicurezza e igienico-sanitarie diramate dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 "Medio Friuli" con nota n. 45690 dd. 01.07.2002 e recepite dall'allegato <<B>> per l'attività di estetista e dall'allegato <<C>> per l'attività di parrucchiere misto al presente regolamento.
2. I sopra citati <<Allegato B - C>> saranno automaticamente aggiornato con eventuali future modificazioni o integrazioni comunicate dalla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

**ART. 15**  
**TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRI LOCALI**

1. Il trasferimento di sede dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, legge 241/1990, purchè il titolare contestualmente dimostri l'avvenuto accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari della nuova sede, secondo quanto previsto dal precedente art. 13.

**ORARI E TARIFFE**

**ART. 16**  
**ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'**

1. Gli esercizi di estetista e di parrucchiere misto debbono osservare gli orari di apertura ed i giorni di chiusura obbligatori stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale.
2. Con ordinanza del Sindaco viene fissato anche il calendario delle festività e delle deroghe, proposto dalle associazioni di categoria.
3. La bozza dell'ordinanza, predisposta dal Sindaco, verrà inviata agli organismi di cui al precedente comma 1, con invio a far pervenire il rispettivo parere entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale periodo il Sindaco provvederà comunque ad emanare l'ordinanza per gli orari degli esercizi di estetista e di parrucchiere misto.
4. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio deve essere esposto in modo da essere ben visibile all'esterno.
5. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.
6. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

7. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 6, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.
8. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 7, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12. L'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima alla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

#### **ART.17 TARIFFE**

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria.
2. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 18 ATTUALI AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.
2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico – sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.
3. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute, almeno per quanto concerne i requisiti previsti dall'art. 10 e 11 del presente regolamento.
4. Per eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico – sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell' A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
5. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 19 SANZIONI**

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.  
Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.  
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

### **ART. 20 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.
3. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

### **ART. 21 ABUSIVISMO**

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 giorni dall'ultimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

### **ART. 22 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

## **Allegato <A> riferito all'art. 1**

### **Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti U.V.A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

## **Allegato <B> in riferimento all'art. 14**

### **NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA (Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)**

#### **1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali**

Le attività di estetista possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq:
- 1) i locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
  - 2) i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 - 6 mq. Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12.

L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purchè, l'attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetica abbia superfici come sopra riportate;

- b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS. n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria,
- c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria dei lavabi dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
- e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con  $I_{dn} \leq 30$  mA ecc.);
- h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

#### **2 - Conduzione igienica dell'attività**

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;
- b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possano provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate

### **3 - Requisiti igienici delle attrezzature**

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
  - b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
  - c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
  - d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.
- gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

## **Allegato <C> in riferimento all'art. 14**

### **NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO**

**(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)**

#### **1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali**

Le attività di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell'ASS. competente per territorio. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dei Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);
- d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I<sub>dn</sub> s 30 mA, ecc.);
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

#### **2 - Conduzione igienica dell'attività**

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C\* per 2 ore oppure 170 C' per un ora o 180 C' per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- m) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

### **3 - Requisiti igienici delle attrezzature**

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea dei clienti, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".